



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2018".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- a) di approvare i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - anno 2018 di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di stabilire che l'onere complessivo di € 11.050.105,54 fa carico al bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 837 del 25.06.2018, come segue:
- Capitolo 2130110245/2017 per € 33.526,87 residuo da stanziamento n.7166/2017;
 - Capitolo 2130110313/2018 per € 10.451.578,67;
 - Capitolo 2130110319/2018 per € 565.000,00.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Ciraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (disabili)".
- L. 162/98 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".
- DGR n. 1070 del 31.11.2015 "Programmazione delle attività sociali e a valenza socio-sanitaria anno 2015, fonti di finanziamento e criteri di riparto. Modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1758/2010, n. 47/2015, n. 143/2015, n. 328/2015 e n. 441/2015".
- DGR n. 874 del 24.07.2017 "Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2017".
- DGR n.1474 del 11.12.2017 "Recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato -Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell'art. 1 commi 34 e 36 della L. n. 92/2012. Revoca della DGR n. 1134/2013".
- DGR n. 397 del 03.04.2018 "POR Marche FSE 2014-2020 Asse II Priorità di investimento 9.1 - Risultato atteso 9.2 -Tipologia di azione 9.1.0 - Approvazione delle "Linee guida per il finanziamento dei progetti di tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR n. 293/2016 e s.m.i. da realizzarsi da parte degli Ambiti Territoriali Sociali".
- DGR n. 593 del 7.05.2018 "Revoca DGR 293/2016. Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione".
- DGR n.323 del 03.04.2017 "DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi". Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 1° provvedimento".
- L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018).
- L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020".
- DGR n. 1614 del 28/12/2017 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati".
- DGR n. 1615 del 28/12/2017 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli".
- Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- DGR n. 837 del 25.06.2018 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2018".

23



Motivazione

La Regione Marche nel corso degli anni ha inteso valorizzare tutte le iniziative volte all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei disabili, stanziando annualmente fondi regionali.

A partire dal 2015, ai sensi della DGR n.1070 del 31.11.2015, in sostituzione dei fondi regionali, sono stati utilizzati fondi per l'integrazione socio-sanitaria, con i quali è possibile finanziare i seguenti interventi:

- assistenza domiciliare domestica ed educativa;
- integrazione scolastica;
- tirocini di inclusione sociale.

Con il presente atto vengono, quindi, definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi sopra indicati, attivati dagli Enti Locali (Comuni, Unioni dei Comuni) e dalle Aziende Servizi alla Persona (ASP), in favore delle persone con disabilità per l'anno 2018, di cui all'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, rispetto alla programmazione dell'anno 2017 di cui alla DGR n. 874/2017 con la presente deliberazione non vengono più finanziati i Tirocini Formativi a seguito dell'approvazione della DGR n. 593/2018, che introduce definitivamente i TIS (Tirocini di inclusione sociale) i quali possono essere utilizzati con più flessibilità in relazione all'utenza del presente atto. Inoltre, tale esclusione appare essere anche giustificata dal numero esiguo (solo n. 30 beneficiari nell'annualità 2016) dei Tirocini formativi attivati, i quali, tra l'altro, raramente raggiungono l'obiettivo principale ovvero l'assunzione della persona con disabilità.

Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport verranno fissati i tempi e le modalità per la presentazione dei rendiconti nonché per la liquidazione dei contributi relativi agli interventi attivati sul territorio.

Il finanziamento stanziato per tali interventi è pari ad € 11.050.105,54 e costituisce un contributo alla quota parte a valenza sanitaria.

Le suddette risorse vengono trasferite per il tramite degli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali entro l'anno 2018, per cui trattasi di obbligazione esigibile nell'anno 2018.

Il budget per l'annualità corrente viene calcolato sulla media dei costi sostenuti nel triennio 2015-2017, per la realizzazione degli interventi di cui sopra per il periodo gennaio-dicembre 2018.

Tali risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., / soie, che verranno successivamente richieste a seguito del riparto ed afferiscono al bilancio di previsione 2018/2020 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 837 del 25.06.2018, come segue:

- Capitolo 2130110245/2017 per € 33.526,87 residuo da stanziamento n.7166/2017;
- Capitolo 2130110313/2018 per € 10.451.578,67;
- Capitolo 2130110319/2018 per € 565.000,00.

23



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Inoltre, trattasi di risorse inerenti il Fondo Sanitario Indistinto per le quali si applica la regola del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è proceduto con nota del 04.06.2018 ID n. 14031694, così come stabilito dalla lettera A (Allegato A) del Decreto del Dirigente della P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" n.12 del 26/07/2017, ad attivare la procedura informale di verifica dell'esistenza o meno di casi di aiuto di stato con la stessa PF "Controlli di secondo livello auditing e società partecipate" (Distinct body), in quanto competente in materia di aiuti di Stato e deputata a "dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti per la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica". Nel rispetto della procedura di notifica prevista dall'Allegato A di cui sopra, con nota del 17.07.2018 ID 14392768 il Dirigente della suddetta P.F. ha comunicato al Servizio Politiche Sociali e Sport che l'intervento non si configura come intervento di aiuto di stato.

Con la deliberazione n. 837 del 25.06.2018 è stato richiesto il parere del C.A.L. (Consiglio delle Autonomie Locali) che in data 12.07.2018 ha espresso, ai sensi dall'art. 11, comma 3, lettera c) della L.R. 4/2007, il proprio parere favorevole, con la seguente osservazione:

a) considerata l'importanza delle problematiche oggetto della delibera, nel rilevare una significativa riduzione del finanziamento rispetto agli anni precedenti, si sottolinea la necessità di una sua implementazione o comunque del mantenimento dello stanziamento in essere.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

Pertanto, si propone l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del procedimento

(Maria Laura Bernacchia)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 11.050.105,54 a carico del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, con riferimento alla disponibilità già attestata con DGR n. 837 del 25.06.2018 sui medesimi capitoli e per i medesimi importi come segue:

- Capitolo 2130110245/2017 per € 33.526,87 residuo da stanziamento n.7166/2017;
- Capitolo 2130110313/2018 per € 10.451.578,67;
- Capitolo 2130110319/2018 per € 565.000,00.

IL RESPONSABILE DELLA P. O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 2
(Federico Ferretti)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone l'adozione alla Giunta regionale e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Santarelli)

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)



Allegato "A"

"Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli interventi – anno 2018".

PREMESSA

La Regione nel corso degli anni ha inteso valorizzare tutte le iniziative volte all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei disabili, stanziando annualmente fondi regionali. A partire dal 2015, ai sensi della DGR 1070/2015, sono stati utilizzati fondi destinati all'integrazione socio-sanitaria, di conseguenza è possibile sostenere alcuni interventi, quali l'assistenza domiciliare domestica ed educativa, l'integrazione scolastica e i tirocini di inclusione sociale. Con il presente atto vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei suddetti interventi rivolti alle persone con disabilità per l'anno 2018, per i quali viene destinato l'importo di € 11.050.105,54.

1. INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Sono ammessi a finanziamento gli interventi di seguito indicati:

- assistenza domiciliare domestica ed educativa;
- integrazione scolastica;
- tirocini di inclusione sociale.

2. BENEFICIARI

Le persone in situazione di disabilità così come definite all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria e che non abbiano compiuto 65 anni nell'anno di competenza dell'intervento.

Qualora trattasi di minori, che non abbiano compiuto dieci anni di età nell'anno 2018, la cui situazione di disabilità non sia stata ancora attestata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, l'ente locale può prescindere da tale attestazione e avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dall'Area Vasta dell'ASUR oppure dal centro privato autorizzato e/o accreditato dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 20/2000. Per tale tipologia di utenza non si applica, laddove previsto, il monte ore maggiorato per le situazioni di gravità.

Per i disabili affetti da disturbi mentali, non in possesso dell'attestazione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, è sufficiente un'attestazione del dipartimento di salute mentale. Tali soggetti usufruiscono esclusivamente delle provvidenze previste per i Tirocini di inclusione sociale.

I benefici di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da altre leggi regionali e nazionali ad eccezione dell'intervento rivolto alle persone riconosciute in condizione di disabilità gravissima, secondo le nuove modalità previste in attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale relativo al Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.



3. CRITERI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

a) Assistenza domiciliare domestica ed educativa

Assistenza domiciliare domestica

Il servizio di assistenza domiciliare domestica viene fornito esclusivamente dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, ecc.

La quantificazione oraria ammissibile, che è di 12 ore settimanali, tiene conto dell'età del soggetto e dei bisogni che presenta in relazione alla tipologia della disabilità.

Nel caso di soggetti in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992) il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 18 ore settimanali.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'assistente la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

Assistenza educativa

Il servizio di assistenza educativa viene fornito esclusivamente dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, ecc.

Il servizio di assistenza educativa è rivolto prioritariamente a quei soggetti **disabili in situazione di gravità**, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta dell'Area Vasta dell'ASUR e i centri privati autorizzati e/o accreditati dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 20/2000, ritengono necessario l'intervento di un educatore che abbia una specifica professionalità ed esperienza nel campo della disabilità. Tale operatore, nell'ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzamento nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale o lavorativo.

Il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto in possesso dei requisiti sopra indicati è di 650 ore annue comprensive delle ore di assistenza educativa volte alla frequenza dei centri estivi organizzati dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona.

Il servizio di assistenza educativa può essere rivolto anche a quei **disabili non riconosciuti in situazione di gravità** per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta dell'Area Vasta dell'ASUR, i centri autorizzati, in riferimento alla complessità della situazione e d'intesa con i servizi sociali territoriali, elaborano un progetto educativo personalizzato finalizzato a sostenere lo sviluppo e il potenziamento dell'abilità personali, il processo di integrazione sociale, nonché l'acquisizione di pre-requisiti per l'integrazione lavorativa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In tal caso il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto è di 300 ore annue comprensive delle ore di assistenza educativa volte alla frequenza dei centri estivi organizzati dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona.

L'Ente locale, l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta e l'educatore, a seconda dei casi, sono tenuti alla verifica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, nonché all'eventuale adeguamento dell'intervento in atto.

I requisiti dell'educatore sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 come modificato con regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

b) Integrazione scolastica

Per favorire l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione della persona in situazione di disabilità, la Regione incentiva gli interventi di integrazione scolastica presso i nidi d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni), le scuole dell'infanzia (età 3-6 anni) a gestione comunale e statale, le scuole di ogni ordine e grado, nonché gli stage formativi mediante l'affiancamento di specifiche figure professionali.

Nido d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni)

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori-educatori specializzati presso il nido d'infanzia. Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per l'educatore specializzato che segue il soggetto disabile inserito presso il nido d'infanzia, è di 880 ore annue (20 ore settimanali per 44 settimane, tenuto conto dei periodi di chiusura del nido), elevabili a 1.320 ore annue (30 ore settimanali per 44 settimane), qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

Scuola dell'infanzia comunale (3-6 anni)

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori con funzioni educative che affiancano ciascun soggetto disabile. Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per l'educatore che segue ciascun soggetto è di 720 ore annue (20 ore settimanali per 36 settimane), elevabili a 1.080 ore annue (30 ore settimanali per 36 settimane) qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

Si specifica, al riguardo, che per scuola dell'infanzia a gestione comunale si intende quella che, autonomamente, l'ente locale ha istituito e il cui personale docente specializzato è pagato dallo stesso ente locale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Scuola dell'infanzia statale (3-6 anni), Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori con funzioni educative.

Il contributo viene concesso per l'alunno disabile che non abbia superato i 23 anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno di competenza dell'intervento.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per l'educatore che segue ciascun soggetto è di 432 ore annue (12 ore settimanali per 36 settimane). Qualora il soggetto sia in situazione di gravità il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 648 ore annue (18 ore settimanali per 36 settimane).

Gli interventi suddetti non devono essere considerati sostitutivi né alternativi alle prestazioni fornite dall'insegnante di sostegno, bensì integrativi delle stesse e quantificati caso per caso dalle UMEE, indipendentemente dal monte ore stabilito dall'amministrazione scolastica per gli insegnanti di sostegno.

Relativamente agli operatori con funzioni educative i requisiti sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 1/2004 come modificato con regolamento regionale 3/2006.

Per quanto riguarda il costo delle figure sopraindicate la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

Stage formativi

Al fine di incentivare percorsi di transizione scuola-lavoro vengono finanziati stage formativi per la cui attivazione e regolamentazione si rimanda alla DGR n.1256 del 29.09.2008

Viene ammessa a finanziamento la spesa di un tutor che affianca l'alunno disabile durante lo stage.

Il tutor può essere identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui all'articolo 13 della legge 104/1992 qualora abbia frequentato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti disabili o sia in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento è di 416 ore annue (8 ore settimanali per 52 settimane). Se il tutor è identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione e lo stage si svolge in orario extrascolastico, tale monte ore va a sommarsi a quello già stabilito per l'assistenza svolta in orario scolastico

c) Tirocini di inclusione sociale

Tirocini di inclusione sociale (TIS) (ex borse lavoro socio assistenziali e ex borse lavoro di inserimento lavorativo)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I tirocini di Inclusione Sociale (TIS) rivolti alle persone con disabilità devono essere realizzati secondo quanto disposto dalla DGR n. 593/2018 che ne disciplina l'attivazione e la regolamentazione. Tali tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro bensì percorsi di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti.

I TIS finanziati con il presente atto sono prioritariamente orientati alle persone con disabilità per le quali non è prevedibile, almeno nel breve periodo, un avviamento al lavoro tramite percorsi di tirocinio formativo e per i quali è irrilevante l'iscrizione ai Centri per l'Impiego ex L. 68/99.

Accanto ai TIS finanziati dal presente atto vi sono, quale misura alternativa, i TIS disciplinati dalla DGR n. 397/2018. Tali tirocini, finanziati con risorse del FSE Marche 2014-2020, costituiscono interventi di politica attiva del lavoro e sono finalizzati esclusivamente all'inserimento/reinserimento socio/lavorativo delle persone con capacità lavorativa, anche se limitata. In caso di persone con disabilità è necessario che le stesse risultino iscritte ai Centri per l'Impiego ex L. 68/99.

Con riferimento all'indennità di partecipazione di cui all'art. 14 dell'allegato "A" alla DGR n.593/2018, con il presente atto vengono di seguito definite misure di agevolazione e sostegno volte a facilitare l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità.

In particolare, la Regione:

- concorre al finanziamento dell'indennità mensile spettante alla persona con disabilità erogando un contributo di € 162,00;
- concorre, per un massimo di 8 ore settimanali, al finanziamento dei costi del tutor nominato dal soggetto promotore di cui all'art. 8 comma 2 dell'allegato "A" alla DGR n. 593/2018 purché abbia le funzioni di educatore ed i requisiti previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 come modificato con regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3.

Per quanto riguarda il costo del tutor con funzioni di educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

4. MODALITA' DI RIPARTO DELLE RISORSE

Il fondo regionale pari ad € 11.050.105,54, viene ripartito secondo le seguenti modalità:

- a) **Assistenza domiciliare domestica ed educativa:** percentuale di contributo variabile calcolata sulla media delle somme ammesse a finanziamento nel triennio 2015-2017;
- b) **Integrazione scolastica:** percentuale di contributo variabile calcolata sulla media delle somme ammesse a finanziamento nel triennio 2015-2017 per tutti gli ordini e gradi di scuola;

dB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) **Tirocini di inclusione sociale:** contributo fisso di € 162,00 mensili per la media del numero dei mesi di tirocinio attivati nel triennio 2015-2017.

5. MODALITA' E TEMPI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I tempi e le modalità per la presentazione dei rendiconti nonché per la liquidazione dei contributi relativi agli interventi attivati dagli Enti locali e dalle Aziende alla Persona di cui alla presente deliberazione verranno fissati con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport. Comunque, le risorse verranno trasferite al territorio per il tramite degli enti capofila degli ATS entro l'anno 2018 quale budget per l'annualità corrente calcolato sulla media dei costi sostenuti nel triennio 2015-2017.